



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 26

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA FINANZIARIA

N. 4 DEL 29-01-2021

Oggetto: Proroga al 31.03.2021 personale sisma assunto ai sensi art.50 bis D.L. 189/2016

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio minni sonia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 01/10/2019 del comune di Monteleone di Spoleto, con la quale è stata incaricata la sottoscritta della Responsabilità della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi;

Dato atto che il Comune di Monteleone di Spoleto ed il comune di Poggiodomo, in data 27/01/2020, hanno stipulato una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio finanziario, tributi e personale

Richiamato l'art. 50 bis del D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con L. 229 del 15 dicembre 2016, e ulteriormente modificato per effetto dell'art. 18 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito in L. 45 del 07 aprile 2017, avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione Civile*", nella parte in cui consente ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, di assumere lavoratori a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

Visto l'art. 50 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e succ. mod. e int., che testualmente recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8*

milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

Visto l'art. 50- bis, comma 3[^], del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e succ. mod. e int., che testualmente recita: *“Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;*

Vista la Nota del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nelle Regione Umbria, prot. nr. 0021953 del 28/12/2018 - Sisma 24.08.2016 e successivi. Proroga misure art. 50 bis D.L. 189/2016 relative al personale assunto a tempo determinato ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n. 1 del 20, acquisita al Nostro Prot. n. 5033 del 31.12.2018, che testualmente recita:

“Sisma 24.08.2016 e successivi. Proroga misure art. 50 bis D.L. 189/2016 relative al personale assunto a tempo determinato ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017, n. 5 del 10.11.2017, n. 1 del 20.03.2018 e n. 2 del 26.07.2018.”

...“Si comunica che l'art. 1, comma 990 del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” già approvato dal Senato ed in corso di approvazione alla Camera, prevede la proroga fino al 31.12.2020 delle previsioni di cui all'art. 50-bis, comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Condizionatamente all'approvazione definitiva del suddetto testo di legge, si autorizza pertanto

fino al 31.12.2020, la possibilità di ricorrere al personale assunto a tempo determinato alle medesime condizioni (unità e profili) di quanto già autorizzato a ciascun Ente per il 2018 con le ordinanze del Vice Commissario in oggetto.

In merito alla possibilità di prorogare i contratti in essere, ciascun Ente dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, mentre è preclusa

la possibilità di proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la mancata

riproposizione della specifica norma.

Nel caso codesto Ente debba ricorrere a nuove assunzioni, si evidenzia che l'art. 1, comma 362

del suddetto Disegno di legge detta nuove disposizioni in merito alla validità delle

graduatorie

già

approvate a seguito di concorsi per l'accesso al pubblico impiego.”;

Visto l'art. 1 comma 990 della Legge di Bilancio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 31-12-2018, che testualmente recita: “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018.

Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.”

Preso atto del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30) - Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 all' Art. 57 “Disposizioni in materia di eventi sismici” come di seguito riportato:

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

Preso atto altresì della LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00145) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), che testualmente recita: “All'articolo 57:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle

convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; al comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole: «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.

Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto; b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3; c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Considerato che il Comune di Poggiodomo mantiene ad oggi lo stato di necessità di potenziare gli Uffici comunali per fronteggiare tutte le attività connesse con l'emergenza sismica, cui non si può far fronte con le sole risorse interne, intende prorogare con decorrenza dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 il contratto di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis e ss., nelle more della Stabilizzazione, così come disciplinata dall'Art. 57 comma 3 bis della LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126, come sopra meglio esposta, del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e ss;

Richiamata la Delibera di giunta n.08 del 27.01.2021 avente ad oggetto “Sisma 24 agosto 26 e 30 ottobre 2016. Personale a tempo determinato – DEFINIZIONE NUOVA SCADENZA AL 31.03.2021”

Richiamata inoltre l’Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 3 (Disposizioni in materia di proroga delle risorse) che testualmente recita:

“1. Le risorse finanziarie già stanziati ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016, prorogate dall’art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono confermate, per l’anno 2021, per gli Uffici Speciali della Ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli Enti Parco nazionali interessati nella medesima misura 7 prevista per l’anno 2020.”

Vista altresì la nota dell’USR avente ad oggetto: **“Sisma 24.08.2016 e successivi. Proroga personale assunto a tempo determinato ai sensi art. dell’50 bis, comma 1, D.L. 189/2016 e ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n.1 del 20.12.2016, n. 4 del 31.05.2017, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.06.2018, n.3 del 19.10.2018, n.1 del 16.05.2019 e n.2 del 5.02.2020.”** acquisita al Nostro Prot. 4844 del 30.12.2020 che testualmente recita: *“Le risorse assegnate alla Regione Umbria saranno pertanto ripartite per l’anno 2021 con una nuova Ordinanza del Vice-Commissario Straordinario, preceduta da apposito comitato istituzionale; La ripartizione del personale tra i vari Enti beneficiari dei contributi, avverrà in modo direttamente proporzionale al numero di pratiche di ricostruzione afferenti i singoli territori di competenza.*

Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, si invitano le SS.VV. a prorogare i contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1, del DL 189/2016, solo ed esclusivamente fino al 31.01.2021 e nei limiti di 1/12 delle risorse già assegnate per il 2020 con Ordinanza del Vice Commissario Straordinario Umbria n.2 del 5.02.2020.”

Richiamata altresì la Nostra Determinazione Dirigenziale n.53 del 31/12/2020, con la quale venivano prorogati al 31.01.2021 i contratti del personale assunto ai sensi dell’art. 50 bis, del Comune di Poggiodomo, come sopra meglio riportati;

Vista altresì la nota del Vice Commissario Straordinario Umbria, acquisita al Prot. dell’Ente n. 346 del 28.01.2021, avente ad oggetto: **“Sisma 24.08.2016 e successivi. Ulteriore proroga del personale assunto a tempo determinato ai sensi art. dell’50 bis, comma 1, D.L. 189/2016 e ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n.1 del 20.12.2016, n. 4 del 31.05.2017, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.06.2018, n.3 del 19.10.2018, n.1 del 16.05.2019 e n.2 del 5.02.2020”, così come testualmente riportato:** *“ Il Vice Commissario Straordinario per l’Umbria, con nota prot.1661 del 19.01.2021 ha chiesto al Commissario Straordinario la formalizzazione della quantificazione delle risorse assegnate con l’art.1 comma 990 della L.145/2018, come modificato dall’art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e con l’Ordinanza n.112 del 23.12.2020, necessaria per poter procedere all’emanazione di apposita ordinanza di ripartizione delle risorse tra gli Enti della Regione Umbria beneficiari dei contributi, ma a tutt’oggi tale riscontro non è ancora pervenuto.*

Nelle more del perfezionamento di tale procedimento, si autorizza la possibilità di prorogare i contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1 del DL 189/2016 per il periodo 01.02.2021-31.03.2021 e nei limiti di ulteriori 2/12 delle risorse già assegnate per il 2020 con Ordinanza del Vice Commissario Straordinario Umbria n.2 del 5.02.2020."

Ritenuto altresì di dare atto che, agli oneri derivante dal presente provvedimento, si farà fronte attraverso l'assegnazione delle risorse e finanziamenti formalizzati con provvedimento del Commissario Straordinario d'intesa con i Presidenti delle Regioni, così come previsto dal comma 3 quater dell'art. 50 – bis del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, nell'attuale versione introdotta dall'art. 18 comma 5 del D.L. n. 8/2017, convertito in L. 45/2017, ulteriormente modificato dal D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017 e disposizioni aggiuntive, nonché vista l'Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario, con imputazione al cap. 2860/16 "*Sisma del 24/08/2016 Spese straordinarie del personale*" del Bilancio del corrente esercizio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'attestazione di regolare copertura finanziaria:

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. Di prorogare il contratto a tempo determinato per le pratiche relative alle attività post eventi sismici del 24.08.2016 e successivi eventi, presso il Comune di Poggiodomo relativo alla signora Lattanzi Stefania con decorrenza dal 01.02.2021 fino al 31.03.2021, con le modalità già sottoscritte nei relativi Contratti, termine eventualmente prorogabile nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie stanziare, nelle more della Stabilizzazione, così come disciplinata dall'Art. 57 comma 3 bis della LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126, come sopra meglio esposta, del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e ss.
2. Di prendere atto altresì della LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00145) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), in particolar modo dell'All'articolo 57, come meglio sopra richiamato.
3. Di prendere atto della Nostra Delibera di Giunta Comunale n.8 DEL 27.01.2021 avente ad oggetto: "Sisma 24 Agosto 26 e 30 ottobre 2016 - Personale a tempo determinato – DEFINIZIONE NUOVA SCADENZA AL 31.03.2021.
4. Di prendere atto dell'Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 3, come sopra meglio esposto.
5. Di prendere altresì atto della nota dell'USR avente ad oggetto: "***Sisma 24.08.2016 e successivi. Proroga personale assunto a tempo determinato ai sensi art. dell'50***"

bis, comma 1, D.L. 189/2016 e ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n.1 del 20.12.2016, n. 4 del 31.05.2017, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.06.2018, n.3 del 19.10.2018, n.1 del 16.05.2019 e n.2 del 5.02.2020.” acquisita al Nostro Prot. 4844 del 30.12.2020 che testualmente recita: *“Le risorse assegnate alla Regione Umbria saranno pertanto ripartite per l’anno 2021 con una nuova Ordinanza del Vice-Commissario Straordinario, preceduta da apposito comitato istituzionale; La ripartizione del personale tra i vari Enti beneficiari dei contributi, avverrà in modo direttamente proporzionale al numero di pratiche di ricostruzione afferenti i singoli territori di competenza.*

Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, si invitano le SS.VV. a prorogare i contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1, del DL 189/2016, solo ed esclusivamente fino al 31.01.2021 e nei limiti di 1/12 delle risorse già assegnate per il 2020 con Ordinanza del Vice Commissario Straordinario Umbria n.2 del 5.02.2020.”

6. Di prendere atto altresì, della nota del Vice Commissario Straordinario Umbria, acquisita al Prot. dell’Ente n. 346 del 28.01.2021, avente ad oggetto: **“Sisma 24.08.2016 e successivi. Ulteriore proroga del personale assunto a tempo determinato ai sensi art. dell’50 bis, comma 1, D.L. 189/2016 e ai sensi delle Ordinanze del Vice Commissario n.1 del 20.12.2016, n. 4 del 31.05.2017, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.06.2018, n.3 del 19.10.2018, n.1 del 16.05.2019 e n.2 del 5.02.2020”**, così come testualmente riportato: *“Il Vice Commissario Straordinario per l’Umbria, con nota prot.1661 del 19.01.2021 ha chiesto al Commissario Straordinario la formalizzazione della quantificazione delle risorse assegnate con l’art.1 comma 990 della L.145/2018, come modificato dall’art. 57, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e con l’Ordinanza n.112 del 23.12.2020, necessaria per poter procedere all’emanazione di apposita ordinanza di ripartizione delle risorse tra gli Enti della Regione Umbria beneficiari dei contributi, ma a tutt’oggi tale riscontro non è ancora pervenuto.*

Nelle more del perfezionamento di tale procedimento, si autorizza la possibilità di prorogare i contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1 del DL 189/2016 per il periodo 01.02.2021-31.03.2021 e nei limiti di ulteriori 2/12 delle risorse già assegnate per il 2020 con Ordinanza del Vice Commissario Straordinario Umbria n.2 del 5.02.2020.”

7. Di dare atto che, agli oneri derivanti dal presente provvedimento, si farà fronte attraverso l’assegnazione delle risorse e finanziamenti formalizzati con provvedimento del Commissario Straordinario d’intesa con i Presidenti delle Regioni, così come previsto dal comma 3 quater dell’art. 50 bis del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, nell’attuale versione introdotta dall’art. 18 comma 5 del D.L. n. 8/2017, convertito in L. 45/2017, ulteriormente modificato dal D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017 e disposizioni aggiuntive e ss.

8. Di impegnare l’onere derivante dal presente atto e ammontante a complessivi presunti € 7.033,56 ai cap del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di predisposizione 190/1 – 190/2 – 190/4.

9. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento coincide con il Responsabile del Servizio.

10. Di disporre la pubblicazione On Line del presente provvedimento.

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to minni sonia

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 29-01-2021

Il Responsabile del servizio
minni sonia

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 29-01-2021

Il Responsabile del servizio
minni sonia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to minni sonia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2021 al 19-06-2021
Lì 04-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to minni sonia

Copia conforme all'originale.

Determinazione AREA FINANZIARIA n.4 del 29-01-2021 COMUNE DI POGGIODOMO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
minni sonia